



CITTA' DI BELLONA

Provincia di Caserta
Medaglia d'oro al V.M.

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 11-06-2021



Oggetto: TAGLIO SIEPI.

OGGETTO: Taglio siepi.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 16, 29 e 31 il Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992,285 e successive modifiche ed integrazioni, e il relativo Regolamento di esecuzione ed di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992,n.495 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il D.Lgs. 18.08.2000,n.267 ed in particolare l'art. 50 e 54 come modificato dalla legge 24.07.2008,n.125;

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami, sterpaglie vari e vegetazione spontanea sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;

RITENUTO PERTANTO indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'igiene pubblica, anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita:

“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e

di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”;

LETTO l’art. 31 del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: “I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere) lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.”;

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità; e che in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni di piena agibilità e sicurezza;

CONSIDERATO, inoltre, che l’approssimarsi del periodo estivo comporta una maggiore propensione agli incendi, che possono causare danni a persone, cose, abitazioni, colture, ecc.;

RITENUTO necessario, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità adottare apposita ordinanza per eliminazione di tale stato di pericolo :

Visto il del D.L.vo 18.06.2000 n. 267;

ORDINA

Ai frontisti , proprietari , fittuari o conduttori dei fondi, su cui insistono siepi , rovi , sterpaglie o alberi, anche di alto fusto, costituenti intralcio, limitazione e pericolo per gli avventori e per la libera circolazione di veicoli su tutte le

strade urbane, extracomunali e vicinali del territorio comunale, **di provvedere alla immediata eliminazione del pericolo mediante taglio della vegetazione ingombrante e/o dei rami di alberi di alto fusto, provvedendo alla rimozione del materiale di risulta .**

Detti lavori dovranno essere eseguiti ciclicamente in modo da garantire la transitabilità delle strade e comunque **ENTRO E NON OLTRE IL 30 giugno 2021**;

RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle siepi deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori;

AVVERTE

Che in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati, i lavori necessari saranno eseguiti d’ufficio a spese degli soggetti obbligati.

- Che chiunque non ottemperi alla presente Ordinanza è soggetto alla SANZIONE AMMINISTRATIVA da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m. art 7/bis e applicazione delle procedure di cui alla L. 24.11.1981 n. 689 art 16 comma 1).

Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, e sul sito internet del Comune di Bellona.

AVVERTE altresì che contro il presente provvedimento può presentarsi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione , secondo la legge 6/12/1971 n. 1034 ,ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Capo dello Stato ,nel termine di centoventi giorni.

Abbate

IL SINDACO
Dott. Filippo